

Deliberazione N. 10 Del 14/05/2012	Oggetto:	Revoca deliberazione consiliare n. 9 del 24,04,2012 " Destinazione opera realizzata abusivamente per perseguimento di interessi pubblici"
---	----------	---

L'anno **duemiladodici**, il giorno **quattordici** del mese di **maggio**, alle ore **18,00** .

Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, convocazione in sessione ordinaria ed in seduta .

Presiede la seduta **Cugusi Franco**, in qualità di **Sindaco** .

Risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	PRESENTI	COGNOME E NOME	PRESENTI
Cugusi Franco	Si	Salis Luisa	Si
Moi Andrea	No	Soru Giovanni	Si
Chillotti Francesco	Si	Boi Paolo	No
Pilia Luigina	Si	Deidda Elio	No
Pilia Mario	No	Orrù Antonello	No
Pilia Roberto	Si	Serra Gianluigi	No
Podda Caterina	Si		

Sono presenti **7**, ed assenti **6** .

Con l'assistenza del Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Chiara MURGIA** .

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la comunicazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di accertamento di opere abusive del 16.03.2007 prot. n. 189, con cui si informava l'Amministrazione della realizzazione di una costruzione in assenza della concessione edilizia in area sottoposta a vincolo paesaggistico in loc. Baccu Orrosu, distinta al NCT F. 7, mappali 755 e 757;

VISTA l'Ordinanza di demolizione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 03 del 11 aprile 2007 con cui si ordinava al Sig. Luigi Serrau la demolizione delle opere abusivamente eseguite nel termine di 90 giorni dalla notifica dell'ordinanza;

VISTA la sentenza del Tribunale Penale di Lanusei di demolizione n. 168/2008 emessa nei confronti del Sig. Serrau Luigi e contenente la sanzione accessoria della demolizione dell'opera abusiva;

VISTA la nota della Procura della Repubblica inviata al Comandante della Polizia Municipale di Ulassai giunta in data 19 gennaio 2009, prot. n. 256;

VISTO il verbale di verifica dello stato dei luoghi redatto dalla Polizia Municipale di Ulassai del 28 gennaio 2009;

VISTA l'ingiunzione della Procura della Repubblica del 22 giugno 2009 con la quale si intimava al Sig. Serrau Luigi di demolire il manufatto abusivo entro un mese dalla notifica dello stesso provvedimento;

VISTA la nota della Polizia Municipale del 03 settembre 2009 contenente la verifica dello stato dei luoghi;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento del Sindaco di Ulassai, del 15 settembre 2009, prot. n. 3666 inviata al Sig. Serrau Luigi, ai fini della comminatoria della sanzione prevista dagli artt. 6 della Legge Regionale 11 ottobre 1985 e 31 del D.P.R. del 6 giugno 2001, n.380;

VISTA la nota della Procura della Repubblica ricevuta in data 9 dicembre 2009, n. prot. 5137, con la quale si chiedeva al Sindaco di Ulassai di comunicare con urgenza l'eventuale presa d'atto dell'avvenuta acquisizione al Patrimonio del Comune dell'opera realizzata abusivamente a seguito della mancata ottemperanza del condannato all'ingiunzione della Procura della Repubblica;

VISTA la nota della Polizia Municipale di Ulassai del 24 dicembre 2009, prot n. 1588, con cui si comunicava che lo stato dei luoghi non aveva subito modifiche rispetto a quanto rilevato in data 3 settembre 2009;

VISTA la nota del Comando del 5° Reggimento Genio Guastatori, acquisita al protocollo del Comune di Ulassai il 05 maggio 2010 n. prot. 1860, con cui si fissava la ricognizione tecnica in data 12 maggio 2010 al fine di valutare la fattibilità dell'intervento di demolizione, in esecuzione dell'ordinanza di demolizione emessa dalla Procura della Repubblica;

VISTA la nota della Procura della Repubblica, acquisita al protocollo del Comune di Ulassai in data 5 maggio 2010 relativa alla ricognizione dello stato dei luoghi da parte delle strutture tecnico operative del Ministero della Difesa;

VISTA la richiesta inviata dalla Questura di Nuoro e protocollata in data 13 maggio 2010, n. 1983 di richiesta della planimetria e delle foto inerenti l'abuso e la nota di risposta del Responsabile del Servizio Tecnico contenente la documentazione richiesta inviata in data 27 maggio 2010, n. prot. 2191;

VISTA la nota della Polizia Municipale del 13 maggio 2010 relativa al sopralluogo effettuato in località "Baccu Orrosu" in data 12 maggio 2010 con la quale si comunicava all'Ufficio Tecnico la realizzazione di ulteriori piccoli lavori edili realizzati in assenza di autorizzazione edilizia;

VISTA l'Ordinanza di demolizione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 01 del 26 luglio 2010 con cui si ordinava al Sig. Luigi Serrau la demolizione delle ulteriori opere abusivamente eseguite e rilevate dalla Polizia Municipale nel termine di 90 giorni dalla notifica dell'ordinanza;

VISTA la nota della Procura della Repubblica acquisita al protocollo del Comune di Ulassai del 18 aprile 2012 con n. prot. con la quale viene richiesto di avvisare il Sig. Serrau Luigi di un sopralluogo da tenersi in data 20 aprile 2012;

RICHIAMATO l'articolo 6 comma 4 della Legge Regionale n. 23/1985 che prevede alla scadenza del termine di cui al secondo comma dello stesso articolo e con effetto da tale data, ove vi sia stata inottemperanza all'ordinanza, che l'opera abusivamente costruita e la relativa area di sedime sono, di diritto, acquisite gratuitamente al patrimonio del comune;

RICHIAMATO, inoltre, l'articolo 6 comma 11 della citata Legge Regionale che prevede che il consiglio comunale, qualora le opere acquisite non contrastino con rilevanti interessi urbanistici od ambientali e sussistano prevalenti interessi pubblici alla conservazione ed utilizzazione, ne definisca la destinazione d'uso.;

RICHIAMATO l'articolo 31 del D.P.R. 380/2011;

VISTA la nota inviata al Procuratore della Repubblica in data 21 aprile 2012 n. prot. 1932, con la richiesta di differimento dell'esecuzione della demolizione prevista, al fine di consentire a questo Consiglio di valutare l'effettiva sussistenza di ragioni di interesse pubblico ostative alla demolizione del manufatto;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 9 del 24 aprile 2012, adottata a seguito del differimento di una settimana nell'esecuzione della sentenza accordato dal Procuratore della Repubblica e comunicato in data 23 aprile 2012 con la quale si disponeva di destinare l'opera realizzata abusivamente al perseguimento di interessi pubblici;

IL CONSIGLIO

- Udata la seguente relazione del Sindaco:

Con deliberazione n. 9 del 24 aprile 2012, il Consiglio ha ritenuto, con l'urgenza imposta dalla necessità di pronunciarsi nel rispetto dei termini concessi dal Procuratore della Repubblica di Lanusei, che la costruzione realizzata dal sig. Luigi Serrau in località Baccu Orrosu, distinta al NCT F. 7, mappali 755 e 757 non fosse in manifesto contrasto con gli interessi urbanistici o ambientali del territorio e che sussistessero prevalenti interessi pubblici alla conservazione dell'opera per destinarla al perseguimento di interessi pubblici.

In particolare si è ritenuto che la costruzione non contrastasse con gli interessi urbanistici o ambientali del territorio, in quanto realizzata in una zona agricola non caratterizzata in sé da un particolare pregio e che essa potesse essere destinata al perseguimento dell'interesse pubblico di rilevanza comunale quale residenza temporanea per famiglie in condizioni disagiate o socialmente pericolose o a rischio, secondo la valutazione dei servizi sociali comunali e secondo procedure di affidamento trasparenti (a domanda e graduatoria).

Successivamente all'adozione della menzionata deliberazione, dando seguito alle indicazioni ricevute dall'organo consiliare, i competenti Uffici Comunali si sono attivati al fine di verificare la percorribilità della scelta posta in essere, da un punto di vista tecnico e finanziario.

Orbene, all'esito di un'approfondita analisi sono emersi due profili di criticità di non poco conto.

Più precisamente, quanto all'aspetto tecnico, è emerso come l'accesso al , più volte menzionato, immobile sia difficoltoso lungo la via provinciale; circostanza quest'ultima che imporrebbe alla famiglia ospitata di compiere un lungo tratto di strada vicinale sterrata in pessime condizioni di manutenzione.

Per quanto concerne, inoltre, l'aspetto economico l'utilizzabilità del bene da parte dell'Ente, secondo il fine di legge individuato nell'atto consiliare n. 9/2012, implicherebbe l'assunzione di impegni economici particolarmente elevati. A ben vedere, il perseguimento di un fine di "assistenza sociale alle famiglie disagiate" potrebbe, all'uopo, essere perseguito dall'Ente con un impegno economico notevolmente inferiore rispetto a quello necessario per sfruttare l'immobile di cui sopra.

Per tali ragioni il Sindaco propone al Consiglio:

- di revocare la delibera n. 9/2012 perché, alla luce delle successive valutazioni sulle caratteristiche dell'opera abusiva essa non si presta facilmente a soddisfare l'interesse pubblico ipotizzato di destinazione a residenza temporanea per famiglie in condizioni disagiate o socialmente pericolose o a rischio, secondo la valutazione dei servizi sociali comunali e secondo procedure di affidamento trasparenti e a graduatoria e perché, comunque, l'impegno economico per il raggiungimento di tale obiettivo risulterebbe troppo gravoso per il Comune di Ulassai;

VISTO lo statuto comunale;

Visti i risultati della votazione tenutasi per alzata di mano :

Presenti e votanti 7

Voti favorevoli alla proposta di deliberazione n. 7,

UNANIME DELIBERA

- di revocare per le motivazioni risultanti dalla relazione del Sindaco la delibera n. 9/2012 perché, alla luce delle successive valutazioni sulle caratteristiche dell'opera abusiva, essa non si presta facilmente a soddisfare l'interesse pubblico ipotizzato di destinazione a residenza temporanea per famiglie in condizioni disagiate o socialmente pericolose o a rischio e perché, comunque, l'impegno economico per il raggiungimento di tale obiettivo risulterebbe troppo gravoso per il Comune di Ulassai.
- Di dare atto che, con successiva e unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. m.Lgs 267/2000.

